



Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 16/12/2013

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 4 LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N.1. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, CON RELATIVE TABELLE, PER LA DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE. ANNO 2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Regione Campania, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazioni ed accesso ai servizi, adotta politiche a favore di categorie protette;
- b. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 748 del 19/12/2012 è stato approvato lo schema di accordo, per l'anno 2013, sottoscritto successivamente dalle aziende di trasporto, per la definizione delle agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui all' articolo 15, comma 1, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15;
- c. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 88 del 26/03/2013 ha disposto, a decorrere dal 1 maggio 2014, la cessazione di validità dell'assetto tariffario UnicoCampania e il contestuale avvio del nuovo assetto tariffario applicato a tutto il sistema di trasporto pubblico campano;

CONSIDERATO che

- a. l'avvio del nuovo sistema tariffario e le tecnologie di supporto, allo stato attuale, sono in fase di realizzazione e richiedono dei tempi tecnici per la loro attuazione e che, al fine di evitare disagi ad una particolare categoria di utenza, è necessario prevedere il rilascio di agevolazioni tariffarie con una validità temporale a tutto l'anno 2014;

RITENUTO

- a. necessario confermare, anche per l'anno 2014, le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 11 agosto 2005, n. 15 (Non vedenti l.r. 5 marzo 1990, n. 10, art. 1; Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio l.r. 5 agosto 1999, n.5, art. 32; Invalidi del lavoro l.r. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 56; Sordomuti l.r. 11 agosto 2001, n. 10, art. 28; Invalidi civili l.r. 26 luglio 2002, n. 15, art 7), fissando le diverse quote percentuali del valore facciale del titolo di viaggio che i beneficiari di cui sopra sono tenuti a versare ;
- b. necessario approvare, anche per il 2014, i contenuti dell'accordo dell'anno 2013 condiviso con le aziende di tpl, di cui all'allegato A con relative tabella 1 e tabella 2, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, in particolare, per gli utenti appartenenti alle categorie protette di cui sopra le seguenti agevolazioni:

b.1 sconto del 70% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00.

b.2 sconto del 80% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00.

Si precisa che, così come stabilito dalla legge regionale n. 15 del 2002, per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili, con grado di invalidità inferiore al 100%, la fruizione dello sconto del 70% o dell'80% è subordinata, tra gli altri requisiti, al possesso di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.132,00;

b.3 **sconto del 95%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti di seguito individuati, con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 50,00:

b.3.1 per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

b.3.2 per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

b.3.3 per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

b.3.4 per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

b.3.5 per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

PRECISATO

- a. che la Regione Campania verserà, a titolo di rimborso forfettario, per ogni titolo di viaggio rilasciato, alle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA e alle Aziende di trasporto pubblico locale su gomma non consorziate, rispettivamente Euro 260,00 annui e Euro 158,55 annui ;

RITENUTO altresì

- a. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa in misura massima preventivata di euro 3.000.000,00 da imputare sul cap. 2357 inserito nella Missione 10, Programma 06, Titolo 1 del Bilancio di previsione della Regione Campania, approvato con l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;

VISTO

- a. Il parere dell'Avvocatura regionale, già espresso con nota n. 0832158 del 3/10/2007 e nota n. 1047685 del 7/12/ 2007 sull'accordo avente lo stesso contenuto;
- b. Il parere della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOD Gestione delle Spese Regionali prot. n. 887672/2013;

VISTO

- a. l.r. 5 marzo 1990, n. 10;
- b. l.r. 5 agosto 1999, n.5;
- c. l.r. 6 dicembre 2000, n. 18;
- d. l.r. 11 agosto 2001, n. 10;
- e. l.r. 26 luglio 2002, n. 15;
- f. l.r. 11 agosto 2005, n. 15;
- g. l.r. 29 dicembre 2005, n. 24;
- h. l.r. 19 gennaio 2007, n. 1;
- i. deliberazione di G.R. n. 748 del 19/12/2012;
- j. deliberazione di G.R. n.88 del 26/03/2013

propone e la Giunta Regionale all'unanimità

DELIBERA

Sulla scorta di quanto indicato in premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto

1. di confermare, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui all DGR n. 88/2013, anche per l' anno 2014, le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui al comma 1, articolo 15, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15 (Non vedenti l.r. 5 marzo 1990, n. 10, art. 1; Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio l.r. 5 agosto 1999, n.5, art. 32; Invalidi del lavoro l.r. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 56; Sordomuti l.r. 11 agosto 2001, n. 10, art. 28; Invalidi civili l.r. 26 luglio 2002, n. 15, art 7), fissando le diverse quote percentuali del valore facciale del titolo di viaggio che i beneficiari di cui sopra sono tenuti a versare ;
2. di approvare, altresì, per il 2014, i contenuti dello schema di accordo dell'anno 2013 condiviso con le aziende di tpl, di cui all'allegato A con relative tabella 1 e tabella 2, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, in particolare, per gli utenti appartenenti alle categorie protette di cui sopra le seguenti agevolazioni;

2.1 **sconto del 70%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00;

2.2 **sconto del 80%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00;

Si precisa che, così come stabilito dalla legge regionale n. 15 del 2002, per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili, con grado di invalidità inferiore al 100%, la fruizione dello sconto del 70% o dell'80% è subordinata, tra gli altri requisiti, al possesso di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.132,00;

2.3 **sconto del 95%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti di seguito individuati, con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 50,00:

2.3.1 per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

2.3.2 per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

2.3.3 per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

2.3.4 per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

2.3.5 per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

3. di stabilire che la Regione Campania, si impegna a versare, a titolo di rimborso forfettario, per ogni titolo di viaggio rilasciato, alle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA e alle Aziende di trasporto pubblico locale su gomma non consorziate, rispettivamente Euro 260,00 annui e Euro 158,55 annui;
4. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa in misura massima preventivata di euro 3.000.000,00 da imputare sul cap. 2357 inserito nella Missione 10, Programma 06, Titolo 1 del Bilancio di previsione della Regione Campania, approvato con l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Mobilità, per gli adempimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.